

Presidenza “Laboratorio Democratico”

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “Laboratorio Democratico”

Art.1

E' costituita una associazione denominata “Laboratorio Democratico”
in data 20/11/06

Art.2

“Laboratorio Democratico” è un associazione senza scopi di lucro.

Art. 3

L'associazione ha sede legale in viale Europa n.56

Art. 4

L'associazione ha durata illimitata, la cessazione o sospensione delle attività, anche temporanea, è rimandata alla decisione sovrana dei suoi componenti. L'associazione si estinguerà, se i soci si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad enti di beneficenza.

Art. 5

Simbolo della associazione è un cerchio con all'interno la scritta “associazione socio-culturale laboratorio democratico”

Art.6

L'associazione si prefigge la promozione di attività culturali e sociali per affermare i principi di giustizia, libertà, solidarietà, protezione dell'ambiente e di contribuire concretamente alla difesa del primato della persona in ogni sua forma ed espressione favorendo iniziative volte alla formazione culturale.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, l'associazione potrà:

- Svolgere manifestazioni, convegni, sagre, dibattiti, seminari, video proiezioni, mostre e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi.
- Organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi politici, economici, educativi e culturali in genere nonché ambientali.
Organizzare corsi di formazione professionale, legati alla protezione civile alle strutture sanitarie o di altro genere.
- Contribuire allo sviluppo didattico e formativo delle Università operando con iniziative all'interno delle varie facoltà.

- Allestire centri di accoglienza per la formazione para scolastica di soggetti minori svantaggiati, case-famiglia per l'assistenza all'infanzia e all'adolescenza, centri per la cura e l'assistenza di soggetti portatori di handicap o diversamente abili, centri per l'aggregazione giovanile e senile, centri per la promozione di attività sportive a livello agonistico.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare con qualsiasi istituzione locale, nazionale o europea, nonché con organismi, università, movimenti e/o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti, come pure farsi promotrice di atti legislativi, attraverso gli organi competenti. L'associazione inoltre potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali o da soggetti ed enti privati offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività

Art. 7

Per divenire socio della Associazione occorre presentare domanda scritta indirizzata al presidente. Ogni associato dovrà versare la quota annuale di € 15.

La perdita dello status di socio non dà diritto alla restituzione della quota annuale né alla restituzione di altre eventuali quote versate.

Art.8

I soci onorari sono nominati per iniziativa esclusiva del presidente previa delibera dell'assemblea, essi sono dispensati dal pagamento della quota associativa. La nomina a socio onorario, può essere revocata per atto del presidente, per sollecitazioni da parte dell'assemblea, per dimissioni dell'interessato

Art. 9

Ogni socio ha il diritto di: partecipare all'assemblea degli iscritti; di votare; godere di elettorato passivo e attivo; usufruire dei servizi dell'associazione; dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art. 10

Ogni socio è tenuto all'osservanza del presente statuto e dei vari regolamenti di cui l'associazione vorrà dotarsi.

Lo Status di socio si perde o per dimissioni o per mancato pagamento della quota annuale o per espulsione da parte del Consiglio direttivo conseguente ad atti o comportamenti contrari allo spirito e alle finalità dell'associazione sanciti dal presente statuto.

Art. 11

Sono organi dell'Associazione

- L'assemblea degli iscritti

- Il consiglio direttivo
- Il presidente

Art. 12

L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione ed è composta da tutti gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa. Le sue delibere sono vincolanti a tutti gli aderenti assenti o dissenzienti. L'assemblea dei soci si riunisce su convocazione del presidente o, in caso di impedimento, dal vice presidente.

Essa, può avvenire nelle forme che lo stesso ritiene opportune, a fronte di particolari esigenze, l'assemblea potrà essere aperta al pubblico. La modalità di adozione delle decisioni sarà a votazione maggioritaria (maggioranza semplice) , in caso di parità di consensi il voto del presidente varrà doppio. Le operazioni di voto potranno eseguirsi in sede di riunione o, a fronte di particolari esigenze, anche per via telematica. L'assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente o in assenza anche di quest'ultimo dall'iscritto più anziano di età.

L'assemblea può essere richiesta dai consiglieri e può essere convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati.

Art. 13

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% degli associati aventi diritto di partecipare ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione (a distanza di 30 minuti) qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti

L'assemblea straordinaria per la revisione dello statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 dei presenti aventi diritto di partecipare, in seconda convocazione, con la presenza di 2/4, in terza convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti aventi diritto. Si ritiene approvata la revisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Può essere convocata su iniziativa del presidente, di un consigliere, o da almeno 5 iscritti.

Art. 14

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di direzione della associazione, è composto da 4 membri che sono: presidente, vice presidente, tesoriere e segretario.

Di questi solo il presidente è eletto con votazione dell'assemblea a scrutinio segreto. In caso di parità tra due o più soci risulterà eletto l'associato che vanta una maggiore anzianità di iscrizione.

Il presidente nomina entro un mese il vice, il tesoriere e il segretario.

Se un consigliere si dimette o si assenta per cause di forza maggiore, le sue funzioni vengono assorbite dal presidente per il periodo in cui manca, questi può nominare un altro socio per l'espletamento di tali funzioni qualora risultino particolarmente gravose per il suo ufficio.

I consiglieri restano in carica per tre anni.

Art. 15

Funzioni dei consiglieri

Sono funzioni del consiglio direttivo la nomina di responsabili, la scelta delle date delle riunioni e l'assegnazione di provvedimenti disciplinari (consistenti nella multa e nell'espulsione); la scelta delle linee guida riguardo l'attività dell'associazione. Al presidente è data facoltà di ritirare il mandato di consigliere, per motivi tecnici e/o organizzativi, in qualsiasi momento.

Art.16

Il presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea degli iscritti con votazione a maggioranza. Ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Associazione davanti a terzi; convoca le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, prepara l'ordine del giorno, la presiede; assicura pronta, rapida ed efficace esecuzione delle delibere interne dell'Assemblea e del consiglio direttivo, può delegare alcune competenze al Vice Presidente o a determinati consiglieri. Il presidente è inoltre responsabile della conservazione dei libri verbali presso la sede della Associazione, a disposizione degli aderenti che ne facciano richiesta per consultazione o per trarne copia. Nei casi di urgenza prende le decisioni di competenza del Consiglio direttivo, portandole alla ratifica dello stesso alla prima riunione. Resta in carica tre anni.

Art. 17

Organizzazione interna

Fondamentale è per l'associazione l'ordine del giorno.

La compilazione di tale ordine spetta esclusivamente al presidente dell'associazione, o in caso di impedimento, al vice presidente.

Nell' Odg sono contenuti i punti da discutere durante le riunioni, essi sono stabiliti dal presidente e dai componenti del consiglio direttivo in apposite riunioni di consiglio.

Qualsiasi membro dell'associazione può fare inserire punti all' odg previa comunicazione al presidente o al vicepresidente in tempo utile.

Art. 18

L' odg deve essere appeso in sede almeno 5 giorni prima della riunione, qualora non sia disponibile una sede, è compito dell'associato farne richiesta al consigliere segretario. I punti si discutono in sequenza gerarchica. La modifica dell'ordine gerarchico dei punti dell' Odg può essere proposta da qualsiasi associato e messa successivamente ai voti.

Art. 19

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna all'Associazione. Esso ha il compito di decidere, dopo breve tentativo di conciliazione, sulle controversie sorte durante le attività associative di qualsiasi genere essi siano.

I tre membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione nomina un proprio presidente tra gli eletti.

Art. 20

Mozioni di sfiducia

Per quanto concerne eventuali mozioni di sfiducia all' indirizzo di alcuni consiglieri (presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario) queste vanno presentate al presidente.

Per proporre una mozione di sfiducia occorre che 1/3 degli iscritti ponga una firma al documento di sfiducia, contenente le motivazioni della stessa.

Il presidente stabilisce i tempi di una discussione della sfiducia e successivamente la mette ai voti. La sfiducia si ritiene approvata se hanno votato a favore almeno 2/3 degli iscritti all' associazione.

Se la mozione è indirizzata al presidente i tempi e i modi della discussione sono decisi dal vice presidente.

Art. 21

Per quanto non specificato dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle vigenti disposizioni in materia.